VIPS08000D - AXOG19S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007494 - 19/11/2024 - I.1 - E

2024

SCHEDA N. 15/2024

D.M. 140 del 12/07/24

Attribuzioni posizioni economiche

Domande a partire dal 14 novembre al 13 dicembre 2024

CISL SCUOLA

CISL SCUOLA

SCHEDA N. 15/2024

Premessa

Il CCNL 2019/2021 ha riattivato, valorizzandole, le posizioni economiche. Si è trattato di uno degli obiettivi rivendicati con forza dalla Cisl Scuola in sede di rinnovo del contratto nazionale.
In particolare, il CCNL prevede:

I. la rivalutazione delle posizioni economiche già in essere;
II. l'attivazione delle nuove posizioni economiche nel limite finanziario di 137.720.000 € l.s.;
III. la costituzione di un apposito *fondo per le posizioni economiche del personale ATA* (decreto direttoriale 1198 del 27/06/2024 registrato in data 8 luglio 2024) pari a 137.720.000 € l.s.;
IV. la semplificazione delle procedure di attivazione delle posizioni economiche.

La rivalutazione (per circa **73,2 milioni di euro l.s**.) è stata così effettuata:

- Aumento di Euro 100 per la prima posizione economica afferente all'area dei collaboratori scolastici (nuovo valore 700 euro l.d.);
- Aumento di Euro 200 per la prima posizione economica afferente all'area degli operatori (nuovo valore 800 euro l.d.);
- Aumento di Euro 100 per la prima posizione economica afferente all'area degli assistenti (nuovo valore 1.300 euro l.d.);
- Aumento di Euro 200 per la seconda posizione economica afferente all'area degli assistenti (nuovo valore 2.000 euro l.d.).

La rivalutazione delle posizioni economiche in essere è già stata corrisposta sul cedolino a partire da Maggio 2024.

Il numero di nuove posizioni economiche da attivare con la parte residua delle risorse economiche disponibili (circa 64,5 milioni di euro l.s.) **è pari a 46.297** unità (tra I e II posizioni).

Il *fondo per le posizioni economiche del personale ATA* sarà alimentato dalle posizioni economiche del personale che cessa la propria attività ovvero che ottiene un inquadramento diverso, senza diritto all'assegno *ad personam*. Sono così messe al riparo le risorse economiche che via via si libereranno, garantendo lo scorrimento delle graduatorie.

Il CCNL è intervenuto anche sulle modalità di attribuzione delle nuove posizioni che saranno attribuite attraverso lo scorrimento di una graduatoria definita in base alla valutazione conseguita dai partecipanti in una prova sostenuta al termine di un corso di formazione. A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio.

Per espressa richiesta della Cisl Scuola è stata garantita a coloro che avevano già concluso le operazioni di formazione in passato e che si trovano nelle graduatorie di cui agli Accordi 2008 e 2009 l'attribuzione automatica delle nuove posizioni, con priorità sui nuovi aspiranti e nel limite del contingente provinciale stabilito.

CISL SCUOLA

SCHEDA N. 15/2024

L'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione del personale ATA è disciplinata dal D.M. 140 ed è accompagnato da 4 allegati.

Nuove posizioni economiche

Il contingente delle 46.297 nuove posizioni economiche è stato così determinato:

- 28.539 prime posizioni economiche per l'area dei collaboratori scolastici;
- 82 prime posizioni economiche per l'area degli operatori;
- 12.549 prime posizioni economiche per l'area degli assistenti;
- 5.127 seconde posizioni economiche per l'area degli assistenti.

Il criterio di riparto delle disponibilità finanziarie tra le varie aree professionali è stato determinato in misura proporzionale ai contingenti di personale originariamente previsti per ciascuna area contrattuale (Allegato A).
La ripartizione provinciale del contingente delle 46.297 posizioni è contenuta nell'Allegato B ed è proporzionale all'organico di diritto delle diverse province.
In questo modo, oltre il 50% del personale ATA di ruolo ha diritto alla valorizzazione economica.

Destinatari

Può partecipare alla procedura per l'attribuzione del beneficio economico il dipendente:

- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che sia inquadrato in una delle Aree professionali dei collaboratori, operatori o assistenti;
- che, all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbia maturato una anzianità di servizio nell'area di almeno 5 anni. A tale proposito non rileva l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della valutazione del periodo di anzianità di servizio si considera utile anche quello prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche se non continuativo. Si considera pari a una annualità il servizio prestato per 12 mesi; i mesi interi sono considerati come da calendario, mentre le frazioni di mese vengono tutte sommate e si valutano in ragione di un mese ogni trenta giorni. L'eventuale frazione residua si considera come mese intero se superiore a 15 giorni.

Attenzione: le posizioni economiche possono essere attribuite anche al personale ATA in servizio nelle scuole italiane all'estero; possono, altresì, essere attribuite al personale collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

CISL SCUOLA

SCHEDA N. 15/2024

Termini e modalità di presentazione delle domande

I candidati interessati che siano in possesso dei requisiti di partecipazione possono presentare istanza di partecipazione, esclusivamente per il profilo professionale di inquadramento e nella provincia di titolarità. Il personale che avesse perso la titolarità deve presentare domanda nella provincia di ultima titolarità.

Le domande possono essere presentate **dalle ore 12.00 del 14 novembre 2024** (giorno di pubblicazione del D.M.140 sul sito del Ministero**) fino alle ore 23.59 del 13 dicembre 2024** (29° giorno successivo a quello di apertura delle istanze).

I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura esclusivamente in modalità telematica. Il servizio è raggiungibile attraverso l'applicazione "*Piattaforma Concorsi e Procedure selettive*", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio*". Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line".

N.B.: come da tradizione, la domanda di partecipazione già presentata può essere modificata o integrata fino alla data di scadenza prevista per la presentazione. In questo caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima istanza presentata in ordine di tempo.

Formazione

Tutto il personale che ha presentato domanda è ammesso ai corsi di formazione.
A tale proposito, la frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti. I corsi di formazione, definiti in coerenza con l'Allegato D al D.M., sono composti da attività asincrone in modalità e-learning e consistono in videolezioni fruibili autonomamente, entro i 45 giorni dal loro avvio, su una apposita piattaforma secondo le modalità che verranno indicate dal Ministero.
Il personale che, nel corso del corrente anno scolastico, sia utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia conserva il diritto allo svolgimento delle attività formative per le quali è stato ammesso e i diritti di graduatoria nella provincia di titolarità.
Il trasferimento in altra provincia di titolarità non comporta la decadenza dalle attività formative alle quali l'aspirante è stato ammesso.
Il personale che sia assente dal servizio in forza di un giustificato motivo può, comunque, partecipare a richiesta alle attività formative.

Sono **causa di esclusione** dalla prova finale e di decadenza dalla procedura:

- la mancata partecipazione al corso di formazione;
- la frequenza inferiore ai tre quarti (15 ore) della durata del corso;
- il mancato svolgimento delle attività proposte nel corso.

Il corso di formazione della durata di 20 ore si conclude con una prova di valutazione finale.

CISL SCUOLA

SCHEDA N. 15/2024

Prova finale

Il calendario della prova finale, con l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento, sarà pubblicato con avviso sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento.
La prova finale consiste in una unica prova in modalità telematica da remoto composta da 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e tipologia di posizione economica. I quesiti vengono somministrati a ciascun candidato in ordine casuale e sono finalizzati all'accertamento delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso di formazione.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte delle quali una solo è esatta. I punteggi saranno così attribuiti:

- punti 1 per ciascuna risposta esatta;
- punti 0 per mancata o errata risposta.

La durata delle prove è stabilita in 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore del personale affetto da patologie limitatrici dell'autonomia o con disturbi specifici di apprendimento. Tale personale, che dovrà documentare le proprie condizioni in apposito spazio sul format elettronico di partecipazione con la dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Asl di riferimento dovrà altresì richiedere in fase di iscrizione alla procedura gli eventuali tempi aggiuntivi nonché la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura o scrittura ovvero la possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale.

L'Amministrazione, nel caso dell'elevato numero di partecipanti, può prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove assicurando comunque la necessaria trasparenza e omogeneità. Non è prevista la pubblicazione della batteria dei quesiti.

Graduatorie

Gli aspiranti saranno graduati per profilo professionale in ogni provincia in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale. In caso di parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito tenendo conto le condizioni di precedenza di cui al DPR 487/1994 come recentemente modificato dal DPR 82/2023.
Le graduatorie saranno pubblicate dagli Ambiti Territoriali entro 30 giorni dallo svolgimento della prova finale; nei successivi 10 giorni gli interessati possono presentare reclamo all'Ambito territoriale competente.
Le graduatorie hanno validità triennale.

Norme di disciplina

A differenza di quanto avveniva in passato, al personale titolare di posizione economica possono essere conferiti incarichi specifici ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del CCNL 2019/21. Pertanto, il CCNL ha eliminato l'attribuzione di ulteriori compiti per i titolari dele posizioni economiche.

La corresponsione della posizione economica viene sospesa nei confronti del personale che stipula contratti a tempo determinato ai sensi dell'art.70 del CCNL. È, però, consentito al personale che

aspira al beneficio economico di partecipare alle attività formative anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il trasferimento in altra provincia rispetto a quella di inserimento in graduatoria determina per il personale che ha già superato il corso di formazione la perdita dei diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica nella provincia in cui ha prodotto domanda; tale personale, comunque, a domanda può richiedere l'inserimento nella nuova provincia in coda agli altri aspiranti utilmente collocati.

Il personale già beneficiario di posizione economica che ottiene trasferimento in altra provincia mantiene il godimento del beneficio economico. Le posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia riducono il contingente della provincia di provenienza e incrementano il contingente delle posizioni economiche della provincia di nuova titolarità.

L'assistente beneficiario della posizione economica che ottiene, mediante mobilità professionale, il passaggio da un profilo all'altro all'interno della propria area professionale mantiene il godimento del beneficio.

Nel caso di personale con contratto part time l'importo della posizione economica è ridotto in proporzione all'orario di servizio.

È incompatibile e incumulabile l'acquisizione di una nuova posizione economica con un'altra eventualmente già in godimento.

Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di:

- cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio;
- progressione tra le aree. In questo caso, qualora il trattamento stipendiale nella nuova area sia inferiore alla somma della posizione economica e dello stipendio nella precedente area, il dipendente conserva *ad personam* la posizione economica fino a concorrenza del precedente trattamento. La posizione economica conservata *ad personam* è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o in caso di acquisizione di nuova posizione economica nella nuova area di inquadramento.

Le posizioni economiche cessate a seguito dei casi sopra indicati vengono riassegnate al personale utilmente inserito nelle graduatorie del profilo professionale corrispondente a quello di cui si è verificato il riassorbimento.

CISL SCUOLA

SCHEDA N. 15/2024

Compensazioni

Nel caso di mancanza di domande, le posizioni economiche possono essere assegnate al contingente di altra provincia del territorio regionale del medesimo o altro profilo professionale afferente alla stessa area contrattuale.

Il Direttore regionale può, inoltre, assegnare le posizioni economiche eccedenti a profili professionali di diversa area contrattuale nell'ambito del territorio regionale, purché ciò non determini un aggravio di spesa.

Personale già collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia

Concluse le procedure selettive per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche, i Direttori degli Ambiti territoriali provvedono prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009 che abbiano già superato il corso di formazione e che non siano stati dichiarati decaduti dalla procedura, subordinatamente al mantenimento dei requisiti di ammissione, secondo l'ordine delle suddette graduatorie e all'interno dei contingenti provinciali assegnati.

Il personale già utilmente collocato nelle graduatorie e trasferito in altra provincia rispetto a quello di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.

Per l'attribuzione della posizione economica tale personale, anche in caso di mutamento della provincia di titolarità, non deve produrre domanda.